# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

### RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 1950

***(37ª in sede deliberante)***

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

INDICE


**Disegno di legge:**

(Discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo sul bilancio dello Stato alla produzione di citrato di calcio della campagna 1947-48 » (N. 1353):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 371, 372
CAMINITI, *relatore* . . . . . 371, 372
DE LUCA . . . . . 372, 373
ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* . . . . . 373


La riunione ha inizio alle ore 11,05.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, De Gasperis, De Luca, Falck, Fiore, Ghidetti, Longoni, Molinelli, Perini, Tamburrano, Tartufoli.

È altresì presente il senatore Ziino, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.

MOLINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo sul bilancio dello Stato alla produzione di citrato di calcio della campagna 1947-48 » (N. 1353)** *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Concessione di un contributo sul bilancio dello Stato alla produzione di citrato di calcio della campagna 1947–48 ». Faccio presente alla Commissione che su questo argomento avevamo chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro, parere che ci è giunto e di cui do lettura: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria di questo disegno di legge ».

Do pertanto la parola all'onorevole relatore senatore Caminiti.

CAMINITI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nella campagna 1947–48 i produttori di citrato di calcio estratto dagli agrumi hanno subìto rilevanti danni, in quanto la loro produzione è rimasta quasi integralmente invenduta.

Le cause di tale particolare stato di disagio di detto settore sono da ricercarsi nel maggiore sviluppo che ha assunto e continua ad assumere la produzione biologica e per sintesi che, oltre ad avere un costo di produzione, e quindi un prezzo di vendita, sensibilmente inferiore, presenta anche una maggiore purezza rispetto al prodotto naturale ricavato dagli agrumi.

Tale stato di cose ha ovviamente orientato i consumatori verso l'acquisto del prodotto biologico e per sintesi, determinando, di conseguenza, una paralisi nelle vendite del prodotto naturale.

E di ciò è prova e conferma il fatto che, nella campagna suddetta (1947–48), pur essendo stato il prezzo di vendita del prodotto naturale stabilito in lire 100 al chilogrammo, lo stesso ha potuto trovare collocamento – e solo per una piccolissima aliquota – al prezzo di lire 60 al chilogrammo.

È naturale pertanto che i produttori abbiano richiesto l'intervento dello Stato, intervento che, con il provvedimento in esame, si concreta nel mettere a disposizione dei produttori danneggiati dall'eccezionale situazione della campagna 1947–48, 30 milioni da parte dello Stato e 15 milioni da parte del Governo della Regione siciliana.

Si precisa che per le campagne 1948–49 e seguenti il prodotto è stato e sarà venduto in regime di piena libertà, tanto che con altro disegno di legge avete approvato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Camera agrumaria.

In considerazione delle ragioni suesposte, il provvedimento in esame appare oltremodo opportuno.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame ed all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai produttori di citrato di calcio della campagna 1947-48, i quali ne facciano domanda alla Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un contributo da determinarsi come al successivo articolo 3.

L'accertamento che il citrato di calcio per il quale è richiesto il contributo è stato prodotto nella campagna 1947-48 è fatto dalla Camera agrumaria, entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'accertamento della Camera agrumaria è definitivo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1 è costituito presso la Camera agrumaria un fondo di lire trenta milioni, mediante pagamento di pari somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

Allo stesso fondo affluisce l'assegnazione di lire quindici milioni deliberata per il medesimo scopo dal governo della Regione siciliana sul proprio bilancio.

Il rendiconto della gestione deve essere presentato, per l'approvazione, al Ministro dell'industria e del commercio ed all'assessorato per l'industria e il commercio della Regione siciliana, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DE LUCA. In ordine a questo articolo debbo rilevare che mi pare che non sia sufficientemente chiaro di che consistenza debba essere il fondo. Infatti l'articolo 2 al primo comma dice: « Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1 è costituito presso la Camera agrumaria un fondo di lire 30 milioni, mediante pagamento di pari somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio »; ma poi al secondo comma è anche detto che: « Allo stesso fondo affluisce l'assegnazione di lire 15 milioni deliberata per il medesimo scopo dal Governo della Regione siciliana sul proprio bilancio ». Si dica allora che il fondo è costituito da 45 milioni, dei quali 30 sono pagati dallo Stato e 15 dalla Regione siciliana, perchè la prima impressione che si ha è che si tratti di un fondo di soli 30 milioni.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, siccome il progetto di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati, non mi pare il caso di rimandarlo ad un ulteriore esame di quella Commissione per una modifica che può ritenersi superflua. Vorrei pregarla pertanto di non insistere nella sua proposta.

DE LUCA. Signore Presidente, sono dispostissimo a ritirare la mia proposta, ma debbo rilevare che non c'è legge sulla quale metta gli occhi, quale modestissimo cultore del diritto, e non debba accorgermi che è preparata in termini che non sono di legge. Bisogna una buona volta dirle queste cose!

Voglio raccomandarmi all'onorevole Sottosegretario qui presente perchè voglia rivolgersi all'ufficio legislativo del suo Ministero, pregandolo di prepararci delle leggi in una forma un po' più corretta.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Do senz'altro atto al senatore De Luca che la dizione da lui proposta sarebbe certo più corretta. Posso però nello stesso tempo tranquillare la Commissione che riguardo alla sostanza non potrà verificarsi alcun inconveniente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 2 di cui è già stato data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

La misura del contributo per ogni chilogrammo di citrato di calcio va determinata dividendo per il quantitativo accertato ai sensi dell'articolo 1 come prodotto nella campagna 1947-48, il totale ammontare del fondo predetto, detratto l'importo di cinquanta centesimi per ogni chilogrammo di citrato di calcio a titolo di rimborso delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire trenta milioni di cui alla presente legge, verrà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

DE LUCA. Per la ragione espressa dal Presidente poco fa, cioè che la Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge e che pertanto non è opportuno modificarla per ragioni di forma, non insisto sulla soppressione, che diversamente dovrei proporre, dell'articolo 5, perchè incostituzionale.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 di cui è già stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,20.